

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"FAMIGLIE ADHD Cuneo"**

STATUTO

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- a - E' costituita in Savigliano (CN) l'Associazione di volontariato denominata "**FAMIGLIE ADHD Cuneo**" con sede legale in FRABOSA SOTTANA (CN) – Via Baracchi n°25
- b - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
- c - La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza dei soci.
- d - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
- e – L'associazione espletterà le sue attività ed i suoi interventi nell'ambito territoriale della Provincia di Cuneo. Il direttivo provinciale opererà attività di coordinamento, programmazione, progettazione e realizzazione di interventi che potranno essere realizzati da parte di gruppi operativi locali nelle varie aree del territorio locale.

Art.2 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di auto-mutuo aiuto, oltre che di informazione e divulgazione nel campo dei disturbi dell'attenzione ed iperattività. Tutte le finalità sono rivolte a sostenere, supportare ad aiutare le famiglie che rappresentano il cuore dell'Associazione ed in particolare si perseguono i seguenti scopi:

- 1) creare una rete di genitori disponibili all'ascolto e all'aiuto di genitori in difficoltà;
- 2) coordinare e favorire i contatti tra le famiglie con problemi di ADHD (adulti e bambini);
- 3) diffondere informazioni ed aggiornamenti di carattere scientifico mediante strumenti informatici ed editoriali;
- 4) favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche sull'ADHD e le sue terapie, contribuendo alla capillarizzazione delle risorse atte a favorire la diagnosi e il suo trattamento multimodale;
- 5) favorire il contatto e il dialogo tra le varie strutture sanitarie, scolastiche e sociali e i rispettivi operatori coinvolti sia nella vita quotidiana del bambino ADHD sia nel percorso diagnostico-terapeutico del disturbo, promuovendo e/o organizzando incontri, congressi e corsi di formazione e cultura;
- 6) creare una mappatura provinciale di centri terapeutici e di professionisti esperti nella diagnosi e del suo trattamento, entrando in contatto e in collaborazione con essi;



7) favorire la collaborazione e l'organizzazione, nelle forme ritenute più opportune, di cooperazione e iniziative comuni con altri Enti e Associazioni Regionali e/o Locali che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che ne perseguano fini analoghi e complementari al raggiungimento degli scopi sopra elencati;

8) favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con le altre Associazioni che si occupano di disturbi che entrano in comorbidità e/o diagnosi differenziale con l'ADHD;

9) difendere e tutelare i diritti dei soggetti ADHD e delle loro famiglie per migliorare l'accettabilità sociale del disturbo e la loro qualità di vita.

10) svolgere attività editoriale promuovendo, producendo e distribuendo materiale divulgativo, quale libri, pubblicazioni periodiche e/o occasionali, VHS, DVD, e CD room, rivolti principalmente ma non esclusivamente agli associati;

11) promuovere ed organizzare iniziative varie a carattere di beneficenza (spettacoli, rappresentazioni, tornei, concorsi etc) i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti senza fini di lucro dell'Associazione;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art.3 - Natura

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.


Art.4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a - Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'associazione.

b - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;



6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c - L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone, per l'approvazione, all'assemblea dei soci, entro il mese di aprile.

Art.5 - Membri dell'associazione.

a - Il numero degli aderenti è illimitato.

b - Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'associazione.

c - Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.

d - Diventano soci effettivi dell'associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'assemblea.

e - soci onorari o benemeriti: sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, grazie al loro impegno o alla loro donazione di somme cospicue. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria del Soci su proposta del Consiglio Direttivo.


Art.6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

a - L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle di ammissione entro centottanta giorni dal loro ricevimento. Trascorso tale tempo si considererà accettata la domanda attraverso il silenzio/assenso. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo esprimerà all'interessato le motivazioni che hanno condotto a respingere la sua richiesta di far parte dell'associazione. Lo status di associato si acquisisce dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che ne autorizza l'iscrizione nel libro dei soci.

b - Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.

c - Dalla qualità di socio si decade:

1. per recesso (mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, telegramma, mail o fax). Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal giorno in cui viene notificato il provvedimento di esclusione (mediante raccomandata A/R,



- raccomandata a mano, telegramma, mail o fax), il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.

d - L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

e - Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

f - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 - Doveri e diritti degli associati.

a - I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

b - I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
3. ad accedere alle cariche associative.


c - Adesione:

l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art.8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario;
5. i referenti dei gruppi operativi locali
6. il Collegio dei Revisori dei conti (ove richiesto)



7. il Collegio dei Probiviri (ove richiesto)

Art.9 - L'Assemblea

a- L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota. Può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea degli aderenti all'Associazione è da convocarsi da parte del Presidente almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

b- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. Elege il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione degli associati;
6. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

c- L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;


d- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

e- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto tramite lettera o mail almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

g- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.



h- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

i- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

l- I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

a-Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

c- Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. Eleggere il Presidente
2. nominare il Vicepresidente, ed un Segretario-cassiere o tesoriere
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
5. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
6. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
7. delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione per gravi motivi.

d-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

e-Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti



ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

f-I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

g- Un Consigliere può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e qualora il Consiglio Direttivo approvi, con la maggioranza dei voti, il suo esonero.

h – Ai Consiglieri spetta, quando possibile, il rimborso delle spese vive documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

i – E' ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo possa riunirsi e validamente deliberare anche in video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art.11 – Il Presidente

a – Al Presidente nominato dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.


b- Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

c-Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.

d- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati che ricoprono le cariche di membri del Consiglio Direttivo. La prima nomina è fatta direttamente nell'atto costitutivo. Per le sue funzioni non è previsto alcun compenso ma solo, quando possibile, il rimborso delle spese vive documentate sostenute per lo svolgimento del suo incarico.

Art. 12 – IL Segretario

a – Il Segretario, qualora nominato, provvede alla registrazione, su apposito cartaceo e/o digitale, dell'iscrizione dei nuovi Soci e all'aggiornamento libro dei Soci, il quale sarà tenuto presso l'Associazione e consultabile a richiesta dei singoli Soci



b- Il Segretario ha il compito di fornire tutte le comunicazioni inerenti l'Associazione. Il Segretario, se richiesto dal Presidente, si occupa di redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, e quelli all'Assemblea dei soci e di aggiornare i relativi libri.

Art.13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, anche esterni all'Associazione e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori, che alla Prima riunione eleggono il Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

E' previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

Art.14 – Il Collegio dei Probiviri (ove previsto)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'Associazione.

Art.15 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art.15 – Intramissibilità della quota associativa

La quota sociale o contributo associativo è intramissibile e non rivalutabile.


Art.16 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.17 – Norma finale

Addivenendo per qualunque causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Associazione, l'Assemblea che ne delibererà lo scioglimento provvederà e devolvere il patrimonio della stessa.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in



identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.18 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 – Libri dell'Associazione

a – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle Assemblee, dei Consigli Direttivi e del Collegio dei Revisori se nominato, nonché il libro dei Soci aderenti. Tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza per iscritto; la richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Segretario

Fogliame dano

Il Presidente

Giulio Gualdi

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266 del 1991